Cassazione Penale, Sez. 4

Sentenza n. 2023/2025

Presidente: Dott. DOVERE Salvatore

Relatore: Dott. ARENA Maria Teresa

Depositata in Cancelleria 17 gennaio 2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore **** che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio, relativamente al trattamento sanzionatorio, rigettando il ricorso nel resto.

È presente l'avvocato **** del Foro di TARANTO in difesa di A.A., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, in data 4 dicembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale, il 19 ottobre 2020, A.A. è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 in relazione all'art. 583 co. 2.1 cod. pen.

1.1 Era stato contestato al A.A., nella qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola ****, per colpa connessa alla violazione delle norme sulla disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in specie, dell'art. 28 co. 2 D.Lgs. 81/2008, per non avere provveduto alla valutazione del rischio specifico di investimento durante le attività di movimentazione delle balle di fieno mediante trattrice agricola, con operatore a terra, cagionato lesioni personali gravissime che determinavano una malattia insanabile ad A.T. il quale, investito dal mezzo in movimento subiva un grave trauma da schiacciamento alla gamba e al piede sinistro. In C l'8/10/2016.

1.2 La Corte territoriale ha disatteso le censure mosse con l'atto di gravame secondo cui il sinistro doveva ricondursi al comportamento abnorme del dipendente, assunto come conduttore di mezzi agricoli, adeguatamente formato, alla stregua di tutti i dipendenti dell'azienda, in ordine ai rischi e alle misure antinfortunistiche.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di A.A. affidandolo a tre motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40 e 590 cod. pen. e 20 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché vizio di motivazione.

Sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno dato atto che il DVR prendeva in esame lo specifico rischio dell'operatore a terra rispetto alla trattrice agricola durante la movimentazione delle balle di fieno. I giudici di merito hanno, tuttavia, ritenuto inidonee le indicazioni fornite nel detto documento nella parte in cui si prescriveva l'obbligo di "verificare che nessuno si trovi nel raggio d'azione della trattrice e nella zona di possibile caduta delle balle". Per quanto riferibile ad ogni tipo di lavorazione con macchine operatrici, come ritenuto dalla Corte territoriale, è evidente che ove la prescrizione fosse stata osservata dai lavoratori coinvolti, il sinistro non si sarebbe verificato. Evidenzia la difesa che nella contestazione si ascrive al A.A. la violazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 che non sussiste dato che il DVR aveva espressamente valutato il rischio mentre l'imputato è stato condannato per una violazione diversa, cioè l'omessa indicazione nel DVR delle misure idonee a prevenire quel rischio, dunque, ai sensi della lett. b) dell'art. 28 citato. Il sinistro si sarebbe verificato solo a causa del comportamento negligente dei lavoratori che erano adeguatamente formati e avrebbero dovuto rispettare le basilari regole di cautela, ossia non sostare nell'area di azione di un mezzo meccanico ed accertarsi che nessuno fosse nelle immediate vicinanze del veicolo.

2.2 Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si assume l'incompletezza del DVR sulla scorta del successivo adempimento da parte dell'imputato, delle prescrizioni imposte dallo ****. Secondo la difesa si tratta di un travisamento della prova poiché nel DVR aggiornato non si prevedeva, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, "l'inserimento di birilli e nastri per distinguere le corsie dei mezzi da quelle dei pedoni, la riformulazione della segnaletica orizzontale e verticale" ma, al contrario, che l'area di lavoro relativa alla movimentazione delle balle di fieno rimanesse interdetta da birilli e nastri segnalatori per impedire l'accesso a persone non addette alla movimentazione. Si tratta di accorgimenti che non rilevano nell'eziologia dell'evento, dato che se pure vi fossero stati birilli e segnalatori, il lavoratore infortunato, essendo addetto alla movimentazione delle balle, sarebbe stato legittimato a stazionare nella zona di intervento.

2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in punto di illegalità della pena comminata. Avendo il primo giudice riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, la pena doveva essere irrogata nei limiti previsti dal reato base, ossia l'art. 590 co. 1 cod. pen.

3. All'udienza il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio, rigettando il ricorso nel resto. Il difensore di fiducia dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati.

2. I punti salienti delle deduzioni difensive sono costituiti dalla valutazione espressa dal Tribunale prima e dalla Corte di appello poi, in termini di adeguatezza del DVR e la possibilità di configurare la condotta del lavoratore come eccentrica ed abnorme, come tale, da sola idonea a determinare l'evento.

Le obiezioni mosse sono state risolte dalle conformi sentenze di merito.

Ha ritenuto la Corte territoriale, recependo la ricostruzione operata dal Tribunale, che il piano di valutazione dei rischi predisposto dall'imputato fosse inidoneo ad assolvere agli oneri propri, poiché da una parte prendeva atto della esistenza del rischio specifico (l'abitudine "purtroppo diffusa" di lavorare nei pressi delle trattrici in movimento) ma dall'altro , prevedeva, per farvi fronte, "generici ed imprecisati accorgimenti fondamentali" consistenti nell'invito a "verificare che nessuno si trovi nel raggio d'azione della trattrice e nella zona di possibile caduta delle balle". Tali indicazioni sono state ritenute incongrue dalla Corte territoriale in quanto applicabili a ogni tipo di lavorazione, mancando un efficace piano operativo di coordinamento tra l'operatore alla guida del trattore e quello addetto allo scioglimento delle balle di fieno poi movimentato dal trattorista.

Coerentemente i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'inserimento postumo, avvenuto il 29.8.2017, in seguito alle prescrizioni impartite dallo **** di B, di birilli e

nastri segnalatori per distinguere le corsie dei mezzi da quelle dei pedoni, la riformulazione della segnaletica orizzontale e verticale e un registro per le verifiche giornaliere in ordine alla manutenzione dei mezzi, costituivano misure comprovanti la possibilità di creare le condizioni ottimali per lo svolgimento in sicurezza della specifica attività lavorativa.

3. La Corte territoriale ha, altresì, escluso che il comportamento del lavoratore sia stato caratterizzato da abnormità, avendo costui operato nell'ambito di direttive ordinarie provenienti dal datore di lavoro non implementate dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche. Va ricordato che, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, ove adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, ****, Rv. 259321).

Sì è precisato, altresì, che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, ****, Rv. 276242).

Non è configurabile, in altri termini, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli quando il sistema della sicurezza approntato presenti, come nel caso in esame, evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, ****, Rv. 263497).

4. La sentenza impugnata si è posta nel solco dei principi sanciti da questa Corte. I giudici di merito, infatti, nelle due sentenze conformi hanno ritenuto che le esortazioni a "verificare che nessuno si trovi nel raggio di azione della trattrice" contenute nel DVR fossero del tutto incongrue rispetto al rischio del verificarsi di sinistri come quello effettivamente occorso. A dimostrazione della inidoneità di tale previsione è stato evidenziato che il A.A., ottemperando alle prescrizioni impartitegli dopo l'incidente occorso al dipendente, avesse inserito nel documento oltre che un registro per le verifiche giornaliere circa la corretta manutenzione dei mezzi (anche per l'eventuale malfunzionamento del "cicalino" al quale fa riferimento la difesa) la delimitazione con birilli e nastri segnalatori idonei a distinguere le corsie dei mezzi da quelle dei pedoni.

Né si rinviene nella sentenza impugnata il travisamento della prova dedotto con il secondo motivo. Assume la difesa che nel documento di valutazione dei rischi aggiornato non si prevede, come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, "l'inserimento di birilli e nastri segnalatori per distinguere le corsie dei mezzi da quelle dei pedoni" ma che "l'area di lavoro interna all'azienda durante le fasi di carico e scarico che avvengono con l'utilizzo del mezzo meccanico viene interdetta da birilli e nastri segnalatori al fine di prevenire accessi involontari da parte del personale sia interno che esterno all'azienda".

In proposito va rammentato, quanto al dedotto travisamento della prova che, questa Corte, con orientamento consolidato, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, **** ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, **** ed altro, Rv. 269217).

Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure proposte, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che si è limitato a reiterare le doglianze già disattese con

motivazione non manifestamente illogica dalla Corte territoriale e riproporre una diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.

Né, d'altra parte, l'argomento speso dalla difesa si risolve nella deduzione di un argomento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio sì da rendere illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento che si assume frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

5. Del tutto privo di pregio l'argomento secondo cui all'imputato sarebbe stato contestato il reato di cui all'art. 28 comma 2 lett. a) mentre lo stesso sarebbe stato condannato per il reato di cui alla lett. b) dell'art, citato.

Dalla lettura dell'imputazione elevata nei confronti dell'imputato si evince che allo stesso era stato contestato l'art. 28 comma 2 "per non avere provveduto alla valutazione del rischio specifico di investimento durante l'attività di movimentazione delle balle di fieno destinate alla macinatura mediante trattrice agricola con contemporanea presenza di operatore a terra". La norma in esame prevede alla lett. a) l'obbligo del datore di lavoro di predisporre "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione". Alla lettera b) la norma sopra richiamata prevede "l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'art. 17 comma 1 lettera a)".

All'imputato era stato addebitato di avere omesso di fornire ai dipendenti strumenti adeguati ad evitare il rischio di investimento per i lavoratori a terra mentre la macchina trattrice era in movimento, se non la generica indicazione di non stazionarvi nei pressi. Tale generica previsione è stata ritenuta inadeguata e, comunque, fronteggiabile con misure diverse, quali quelle adottate dopo l'intervento dello ****, con l'approntamento di strumenti atti a delineare le zone in cui la trattrice operava (birilli e fettucce) impedendo

l'accesso alla zona "pericolosa" nonché la manutenzione giornaliera del mezzo (anche al fine di verificare l'effettivo funzionamento della strumentazione sonora atta ad allertare chi si trova in zona prossima della circostanza che il mezzo è in movimento).

Il fatto che il rischio connesso al macchinario fosse stato, sia pure con le modalità generiche di cui si è detto, previsto nel DVR, non fa che comprovare la consapevolezza dell'imputato dell'esistenza del rischio stesso; mentre la circostanza che di tale rischio fosse stata data informazione ai lavoratori non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità per omissione derivanti dalla mancata predisposizione di sistemi di sicurezza che evitassero l'avvicinamento alla trattrice in movimento.

6. Non manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Ed invero il ricorrente evidenzia la illegalità della pena comminata. Avendo, infatti, il primo giudice riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, la pena doveva essere ricondotta ai limiti edittali previsti dall'art. 590, co. 1, cod. pen. (fino a 309 euro di multa). Al contrario la pena irrogata è stata determinata, illegalmente, in misura pari a 900,00 euro di multa, peraltro, già ridotta per la scelta del rito abbreviato.

7. Non essendo tutti i motivi sopra illustrati manifestamente infondati e non configurandosi, alla luce delle pronunce di merito, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., questo Collegio non può che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato. Pur riscontrata ex actis la presenza di un periodo di sospensione della prescrizione pari a 49 giorni, la prescrizione è maturata alla data del 27 maggio 2024.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 7 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2025.